

RESOCONTO STENOGRAFICO

156.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	14155	CICCIOMESSERE (PR)	14158, 14160
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	14157	DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	14158, 14159
Disegni di legge:		Disegno di legge (Discussione):	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14185	S. 269 — Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 (approvato dal Senato) (1354)	14160
(Autorizzazione di relazione orale)	14155	PRESIDENTE	14160
Disegno di legge (Discussione):		BONALUMI (DC), Relatore ff.	14160
S. 418 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978 (approvato dal Senato) (1262)	14158	DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	14160
PRESIDENTE	14158, 14160	Disegno di legge (Discussione):	
BONALUMI (DC), Relatore	14158, 14159	S. 272 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

	PAG.		PAG.
scientifico tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 (approvato dal Senato) (1429)	14161	Disegno di legge (Discussione):	
PRESIDENTE	14161, 14163	Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospenso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (615)	14174
CODRIGNANI GIANCARLA (PCI)	14161	PRESIDENTE	14174
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14161, 14162	CATTANEI (DC), <i>Relatore</i>	14174
SEDATI (DC), <i>Relatore</i>	14161, 14162	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14174
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
S. 343 — Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione (approvato dal Senato) (1566)	14163	S. 274 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 (approvato dal Senato) (1259)	14175
PRESIDENTE	14163	PRESIDENTE	14175
BONALUMI (DC), <i>Relatore ff.</i>	14163	BONALUMI (DC), <i>Relatore</i>	14175
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14163	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14175
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (598)	14164	S. 275 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 (approvato dal Senato) (1260)	14175
PRESIDENTE	14164	PRESIDENTE	14175, 14176
BONALUMI (DC), <i>Relatore</i>	14164	BONALUMI (DC), <i>Relatore</i>	14175
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14164	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14175
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (599)	14164	S. 328 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (approvato dal Senato) (1261)	14176
PRESIDENTE	14164, 14170	PRESIDENTE	14176
BONALUMI (DC), <i>Relatore</i>	14165, 14169	CATTANEI (DC), <i>Relatore</i>	14176
CONTE ANTONIO (PCI)	14165	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14172
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14165, 14169, 14172		
GALLI MARIA LUISA (PR)	14172		
Disegno di legge (Discussione):			
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (600)	14172		
PRESIDENTE	14172, 14173		
BONALUMI (DC), <i>Relatore</i>	14173		
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14173		

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (603)	14176	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976 e sua esecuzione (articolo 79 del regolamento) (681)	14180
PRESIDENTE	14176, 14177	PRESIDENTE	14180
CATTANEI (DC), <i>Relatore ff.</i>	14177	CATTANEI (DC), <i>Relatore</i>	14180
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14177	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14180
Disegno di legge (Discussione):		Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (693)	14177	Ratifica ed esecuzione della convenzione degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (601)	14180
PRESIDENTE	14177	PRESIDENTE	14180, 14183
RADI (DC), <i>Relatore</i>	14177	BONALUMI (DC), <i>Relatore ff.</i>	14181, 14183
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14177	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14181, 14183
Disegno di legge (Discussione):		SPATARO (PCI)	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (690)	14178	14181	
PRESIDENTE	14178	Disegno di legge (Discussione):	
DE POI (DC), <i>Relatore</i>	14178	Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (694)	
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14178	14184	
Disegno di legge (Discussione):		PRESIDENTE	
Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (680)	14178	14184	
PRESIDENTE	14178, 14179	DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	
DE POI (DC), <i>Relatore</i>	14178	14184	
DELLA BRIOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14179	RADI (DC), <i>Relatore</i>	
Proposte di legge:		14184	
(Annunzio)		14185	
(Assegnazione a Commissione in sede referente)		14185	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

	PAG.		PAG.
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	14185	Per l'assassinio del commissario Alfredo Albanese a Mestre:	
Interrogazioni ed interpellanze (Annunzio)	14186	PRESIDENTE	14156
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio di ordinanze)	14155	DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	14156
Inversione dell'ordine del giorno:		Per un lutto del deputato Maria Adelaide Aglietta:	
PRESIDENTE	14157	PRESIDENTE	14156
Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	14156	Ordine del giorno della seduta di domani	14186
		Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	14189

La seduta comincia alle 16,30.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bernini e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CORTI ed altri: « Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicata nel settore minerario » (1672);

CORTI ed altri: « Legge-quadro dell'artigianato » (1673).

Saranno stampate e distribuite.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani la X Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, esaminerà il seguente disegno di legge:

S. 821. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali » (approvato dal Senato) (1639).

Nell'ipotesi che ne concluda in tempo l'esame, chiedo, sin d'ora, che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella stessa giornata di domani. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di ordinanze della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, con nota n. 295/VIII dell'8 maggio 1980, ha trasmesso copia dell'ordinanza con la quale la Commissione ha dichiarato la propria incompetenza nei confronti del procedimento n. 258/VIII (atti relativi al senatore Tommaso Morlino, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*).

Informo, altresì, la Camera che con la stessa nota il presidente della predetta Commissione ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali è stata deliberata l'archiviazione dei seguenti procedimenti: n. 259/VIII (atti relativi al senatore Francesco Paolo Bonifacio, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*) e n. 260/VIII (atti relativi al senatore Gaetano Stammati, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*).

Con la medesima comunicazione è stato precisato che le determinazioni di cui sopra sono state assunte con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione.

Nell'informare la Camera che copia delle predette ordinanze di archiviazione è depositata presso la cancelleria del Parlamento a disposizione degli onorevoli deputati, preciso che decorre da domani, mercoledì 14 maggio, il termine di cinque giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del citato regolamento, per la presentazione delle richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune.

L'eventuale presentazione delle richieste di cui sopra e le conseguenti sottoscrizioni si svolgeranno da mercoledì 14 a venerdì 16 maggio e nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 maggio dalle 9 alle 20, nella « Sala del protocollo generale » di palazzo Montecitorio, dove è organizzata la cancelleria del Parlamento.

Trasmissione dal ministro del Tesoro.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con lettera in data 30 aprile 1980, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1979 della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione parlamentare competente.

Per un lutto del deputato Maria Adelaide Aglietta.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Maria Adelaide Aglietta è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Alla collega, così duramente provata negli affetti familiari, ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Per l'assassinio del commissario Alfredo Albanese a Mestre.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, nessuno si è illuso che la lotta al terrorismo fosse alla fine; ma quando l'animo si apriva alla speranza, per i recenti successi delle forze dell'ordine a Torino, a Milano, a Genova, ieri mattina, a Mestre, Alfredo Albanese, responsabile della DIGOS di Venezia, che stava seguendo una pista importante per sgominare la « colonna veneta », è stato ucciso dalle Brigate rosse.

Alfredo Albanese è così la decima persona che ha perduto la vita, nel Veneto, per cause connesse al terrorismo, e in questo momento questa uccisione appare un segnale di morte per chi, sbandato e deluso, sta forse per lasciare l'organizzazione clandestina alla quale, in un volantino trovato in una fabbrica a Padova, qualche giorno fa si invitavano gli automi ad entrare.

È con immensa gratitudine che pensiamo a quest'uomo, prossimo a divenire padre, che a soli 33 anni già tanti servizi aveva reso per restituire serenità alle nostre popolazioni. I suoi collaboratori, coloro che lo sostituiranno nella lotta alla violenza, devono aver coscienza che popolo e istituzioni sono con loro, li aiutano, li sostengono.

La sua giovane moglie, e il suo bambino che nascerà tra qualche settimana, devono sapere che li circonda l'affetto e la riconoscenza del Parlamento e del paese (*Segni di generale consentimento*).

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa al lutto che ha colpito ancora una volta la famiglia di un servitore dello Stato, Alfredo Albanese, della DIGOS. Come

na ricordato il Presidente, la lotta contro il terrorismo non è finita e si accompagna a circostanze, anche familiari, che la rendono triste e penosa. Voglia il comune sentimento, che è stato espresso in quest'aula, accompagnare questa triste notizia e segnare un rallentamento a questa tendenza degli avvenimenti del nostro paese.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari Costituzionali):

S. 878 - « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza » (approvato dal Senato) (1665) (con parere della V Commissione);
se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

S. 555. - « Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) » (approvato dalla III Commissione del Senato) (1574) (con parere della V e dell'VIII Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

« Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializ-

zate agrarie » (1544) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

BROCCA ed altri: « Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (già approvato dall'VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (430/B) (con parere della I e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori Pubblici):

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca » (1543) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stamane si è riunita la Conferenza dei presidenti di gruppo, durante la quale è stata unanimemente decisa un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di rinviare la discussione della proposta di legge iscritta al secondo punto dell'ordine del giorno e di passare alla discussione dei disegni di legge iscritti al terzo punto dello stesso ordine del giorno.

Poiché questa è stata la decisione unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo, passiamo senz'altro alla discussione dei disegni di legge iscritti al terzo punto dell'ordine del giorno.

Esame di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: S. 418. — « Ratifica ed esecuzione dello accordo di sede provvisoria fra l'Italia e il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978 » (1262), già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, Relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il relatore e mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, augurandomi una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978 ».

(È approvato).

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'articolo XXII dell'accordo stesso ».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

I privilegi e le immunità previsti dal numero 10 della nota interpretativa di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi senza discriminazioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati. Le riserve espresse al numero 11 della medesima nota interpretativa devono pertanto ritenersi superate a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. 01. **CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE.**

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, con questo articolo aggiuntivo ci si propone di eliminare ogni discriminazione tra i funzionari di cittadinanza italiana e quelli di altri paesi.

Non voglio entrare nella valutazione di merito dei privilegi e delle immunità concessi da questo accordo ai funzionari del fondo, ma ritengo che, nel momento in cui tali privilegi e tali immunità vengono concessi, non vi sia nessuna ragione per non concederli anche ai funzionari italiani, visto che altrimenti si crea una situazione di grave discriminazione, che naturalmente pesa sulla vita di questi funzionari, e non solo per ragioni di salario.

Nei paragrafi 10 e 11 delle note interpretative allegate al disegno di legge di ratifica, di fronte alla richiesta di estensione di ogni privilegio e immunità a tutti i funzionari del fondo, a prescindere dalla loro nazionalità, il Governo italiano risponde che « in attesa della ratifica dell'accordo da parte del Parlamento italiano, si ritiene di dover applicare ai funzionari di cittadinanza italiana soltanto alcuni di questi privilegi ».

La prima domanda che sorge spontanea è cosa significhi « in attesa ». A rigor di logica, dovrebbe significare che una parità di trattamento sarà garantita dopo la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento. Invece, dalla relazione Bonalumi emerge con chiarezza che il Governo italiano non ritiene, per una serie di ragioni, di poter estendere quello stesso trattamento anche ai funzionari italiani che prestano la loro opera a questo fondo.

Ritengo pertanto che quel passo del paragrafo 11 delle note interpretative debba essere esplicitamente chiarito, affermando nel provvedimento di ratifica che la *par condicio* sarà garantita dopo la ratifica dell'accordo.

Nella relazione Bonalumi si afferma anche che esiste, in generale, un problema di partecipazione del personale italiano alle organizzazioni internazionali; e si fa una critica alla presenza di tali funzionari, non soltanto in termini quantitativi — dice il relatore — ma anche in termini qualitativi. Quando poi cerca di capire quali siano le cause di questa insufficienza qualitativa della presenza del personale italiano nelle organizzazioni internazionali, il relatore afferma che ciò dipende dalle difficoltà discendenti sia dallo stato giuridico ed economico sia, principalmente, dalla sostanziale impossibilità di recuperare ed utilizzare nel nostro paese la professionalità maturata in queste valide esperienze.

Continuo a dire che non voglio entrare nel merito di queste immunità e di questi privilegi, ma indubbiamente, se vogliamo garantire una migliore qualità della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali, dobbiamo assicurare ai funzionari italiani almeno le stesse condizioni degli altri. Ritengo perciò doveroso non consentire che vi siano discriminazioni all'interno di questo fondo, senza attendere — come sostanzialmente propone l'onorevole relatore — che il Governo prenda gli opportuni provvedimenti dopo l'analisi di varie questioni relative a questi privilegi.

Infine vorrei consigliare al Governo ed alla maggioranza di accogliere questo articolo aggiuntivo, perché la diversa situa-

zione sarà causa di ulteriori conflitti e ricorsi: di questioni, comunque, che evidentemente non favoriranno un'utile attività delle organizzazioni internazionali ed in particolare non agevoleranno una proficua attività dei funzionari italiani che operano nel loro ambito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo, non perché gli argomenti illustrati dal collega CiccioMessere non siano stati presi in considerazione dalla Commissione; anzi, sui punti che egli ha esplicitato la Commissione esteri ha riunito un apposito Comitato ristretto per valutare il problema. La prassi internazionale, su questo tipo di problema, evita il raccordo tra normativa e cittadini del paese in cui operano le organizzazioni internazionali. In realtà, il problema di fondo concerne un maggiore interessamento, una maggiore sensibilità, atti di volontà politica da parte del nostro paese e dell'amministrazione del Ministero degli esteri, per tutta la tematica inerente alla presenza di cittadini italiani in organizzazioni internazionali, presenza che è notevolmente scarsa sul terreno qualitativo e quantitativo e, spesso, finisce con il rappresentare un elemento negativo in ordine alle potenzialità del nostro paese sul terreno della cooperazione multilaterale, di cui organizzazioni come la FAO sono elementi determinanti e significativi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La ratifica di questo provvedimento ha incontrato difficoltà nel corso dell'*iter* parlamentare, non per il complesso del suo contenuto, ma proprio per i problemi sollevati dalla nota interpretativa (punti 10 ed 11), che sono poi oggetto dell'articolo aggiuntivo testé illustrato dall'onorevole CiccioMessere. Il Senato, in Commissione (confermando un orientamento del resto consolidato), indicò

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

che condivideva la posizione del Governo circa la non estensibilità di certi privilegi ai cittadini italiani; alla Camera, sono sorte numerose voci in senso contrario. La Commissione esteri, dopo lunga discussione, convenne con la tesi del Governo secondo cui determinati privilegi, che vengono concessi ai funzionari internazionali di nazionalità diversa da quella del paese di residenza, proprio a causa del fatto di trovarsi in un paese diverso dal proprio, non sono estensibili ai cittadini senza creare disparità di trattamento tra persone di nazionalità italiana.

Da parte del Governo non vi è difficoltà ad accettare ordini del giorno, eventualmente, che confermino formalmente la interpretazione accennata, e che anzi potranno rafforzare la posizione dello stesso Governo sia nei confronti delle pretese dei funzionari italiani, sia in occasione di eventuali negoziati con altre organizzazioni internazionali. Esprimo dunque parere contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ciccio Messere, perché esso va in senso contrario all'atteggiamento costantemente espresso dal Parlamento in materia di ratifiche di accordi di sede.

Il Parlamento, voglio ricordarlo, più di una volta ha fatto rinegoziare al Ministero degli esteri accordi in cui i funzionari italiani erano totalmente equiparati per immunità e privilegi ai funzionari stranieri. Per questo ribadisco il parere contrario all'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2. 01 ?

CICCIOMESSERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finan-

ziario 1979 in lire 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge n. 1262 sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge S. 269: « Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 » (1354), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole De Carolis, l'onorevole Bonalumi.

BONALUMI, Relatore ff. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Senato:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la ri-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

conduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 del protocollo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge n. 1354 sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: S. 272: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica fra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 » (1429), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sedati.

SEDATI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione, mi rimetto alla relazione scritta; vorrei soltanto ricordare ai colleghi che questo è il primo atto di politica internazionale concluso tra il Governo italiano e il Governo democratico della Repubblica portoghese.

Vorrei anche dire che, essendo già stato approvato dal Senato, con la nostra approvazione di questa sera il disegno di legge di ratifica ed esecuzione diventerà legge: e ciò proprio alla vigilia della gradita visita in Italia del presidente della Repubblica portoghese Eanes.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come è stato giustamente ricordato nella relazione e come ha sottolineato testè il relatore, onorevole Sedati, si tratta del primo atto di politica internazionale posto in essere tra il Governo italiano e il governo democratico portoghese; quindi questo disegno di legge assume una rilevanza politica che va al di là del pur notevole significato relativo alla promozione delle relazioni culturali e scientifiche fra i due paesi. In questo spirito, da parte dei due governi si auspicava che lo scambio delle ratifiche avvenisse in occasione della visita ufficiale a Roma del presidente Eanes, che avverrà nei prossimi giorni. Ci auguriamo di poter dare al governo portoghese la notizia dell'intervenuta approvazione parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Giancarla Codrignani. Ne ha facoltà.

CODRIGNANI GIANCARLA. Desidero più che altro fare una dichiarazione di voto ed annunciare il nostro voto negativo. Il gruppo comunista tiene a sottolineare l'importanza che hanno strumenti di cooperazione culturale e scientifica di questo tipo, tiene a sottolinearne l'importanza soprattutto quando si tratta, come in questo caso, di un primo strumento di intesa che tende a porre in rilievo l'interesse degli accordi e delle intese bilaterali per tutto ciò che concerne non soltanto la cultura e la scienza, ma anche la democratica convivenza. È però necessario che strumenti di questo tipo diano le doverose garanzie di serietà, di correttezza, di ri-

spetto democratico. Sono requisiti che non riteniamo pienamente soddisfatti dalla formulazione di questo testo. Non è previsto nessun controllo democratico; il Parlamento ratifica un accordo di cooperazione rispetto al quale non ha più nessuna competenza, e si tratta di materia estremamente delicata, ricca di coinvolgimenti anche politici e soprattutto di interesse per tutti i cittadini di entrambi i paesi, che debbono vedere sostenuti gli interessi migliori e non degradata l'organizzazione di iniziative importanti a fenomeni di non completa serietà culturale. Infatti, viene prevista una commissione bilaterale, che deve avere determinati compiti; compiti che non sono indicati nell'articolo 16 in cui si parla della commissione stessa, ma che probabilmente consistono nell'esprimere pareri su tutta la materia di cui tratta l'accordo di cooperazione nel suo complesso. Si parla, infatti, di necessità di indicare organismi che possano essere riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali, della cura degli scambi tra professori, studenti, specialisti e ricercatori, di corsi, di vacanze, di visite di studio, di scambi di libri, di collaborazione tra associazioni, di criteri di equipollenza dei titoli professionali, di controllo dei testi scolastici, di viaggi di scrittori, registi, musicisti e artisti vari, di congressi, di esposizioni, di spettacoli, di *festivals*, di programmazioni radiotelevisive, di traduzioni, di agevolazioni doganali. Quindi, la materia è amplissima.

Ora, il trattato non dà nessuna indicazione precisa, su questa complessa materia neppure circa il numero dei componenti della commissione stessa; non stabilisce quali caratteri debba avere, quale sia l'autorità alla quale deve rispondere e, in particolare, quale sia l'autorità che provvede alla nomina. In secondo luogo — e ci sembra molto importante per i caratteri di serietà che questi accordi dovrebbero avere —, la commissione è tenuta (qui si deve citare la lettera dell'articolo 16) « a riunirsi almeno una volta ogni tre anni ». Dato che si tratta di un accordo di durata illimitata, penso che ci sarà occasione di precisare diversamente questi

punti, di fronte anche ad altri modi di organizzare l'intesa culturale con il Portogallo. È certo, però, che di fronte ad espressioni testuali di questo tipo ci sembra di dover denunciare questo metodo di scrittura di documenti, peraltro così commendevoli ed importanti, ed esprimiamo il nostro dissenso.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sedati.

SEDATI, Relatore. Credo che alle considerazioni svolte dall'onorevole Codrignani debba, più opportunamente, rispondere il rappresentante del Governo. Posso soltanto dire che mi sento meno preoccupato dell'onorevole Codrignani, perché ritengo che l'esecuzione degli accordi di cooperazione culturale e scientifica possa essere realizzata sotto il pieno controllo del Parlamento, così come accade per ogni atto del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'onorevole Giancarla Codrignani ha sostanzialmente riproposto il problema della composizione delle commissioni paritetiche, paventando che, in assenza di uno strumento di controllo specifico, possa aver luogo uno scadimento, diciamo così, gestionale. Debbo ricordare che è prassi costante che la composizione di tali commissioni — previste a completamento degli accordi culturali — non sia specificata negli accordi medesimi. Non si tratta, infatti, di organi permanenti, ma di periodici punti di incontro.

L'accordo in esame prevede che le due delegazioni si incontrino con periodicità almeno triennale. Il livello della presidenza della delegazione viene concordato di volta in volta, mentre i membri vengono prescelti in relazione alle materie al-

l'ordine del giorno, con la piena responsabilità del Governo.

Non credo pertanto sia possibile dare indicazioni valide in generale per ogni commissione mista; si può dire che questa è composta da esponenti di varie branche della pubblica amministrazione, nonché del mondo dell'istruzione o della cultura a seconda delle esigenze che si prospettano, pur con la responsabilità politica complessiva del Governo.

In questo senso, pur sapendo che qualche smagliatura, qualche disfunzione può verificarsi, non condivido totalmente le preoccupazioni dell'onorevole Codrignani, anche perché il Parlamento può sempre segnalare ciò che deve essere corretto e può impedire le deviazioni dalla norma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge S. 343: « Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a

Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione » (1566), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Salvi, l'onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore ff.* Nel rimettermi alla relazione scritta, desidero comunicare all'Assemblea che è pervenuto, da parte della X Commissione, parere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si rimette alla relazione scritta e raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge n. 1566.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Senato:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della convenzione stessa ».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62^a sessione della conferenza internazionale del lavoro » (598).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore*. Per quanto concerne il provvedimento in esame, rilevo che lo stampato in nostro possesso illustra in dettaglio il significato della ratifica delle convenzioni 145, 146 e 147 adottate nella 62^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, a Ginevra, con riferimento alla tematica relativa alla sicurezza sociale e ad un insieme di garanzie per i lavoratori del mare. L'unico rilievo che mi sentirei di fare in questa occasione va in direzione della capacità della nostra legislazione nazionale di recepire, omogeneizzandosi con essa, la più ampia legislazione adottata, all'interno della Comunità europea e nelle varie realtà internazionali, su queste materie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore, al quale mi associo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione

ne, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1979 dalla 62^a sessione della conferenza internazionale del lavoro:

A) 28 ottobre 1976:

n. 145 concernente la continuità dell'occupazione della gente di mare.

B) 29 ottobre 1976:

n. 146 concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;

n. 147 concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 92, 133 e 143 dell'organizzazione internazionale del lavoro » (599).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore*. Le convenzioni oggetto del provvedimento ricalcano quelle cui si riferiva il disegno di legge precedentemente votato e si riferiscono alla sicurezza dei lavoratori marittimi e al trattamento degli emigranti, nei vari paesi in cui essi si trovano ad operare. La Commissione, signor Presidente, presenta al provvedimento in esame due emendamenti, ovviamente formali, all'articolo 1 e allo articolo 3. Per quanto concerne l'articolo 1, la Commissione propone di sostituire le parole « l'incremento dell'uguaglianza di opportunità » con le parole « la promozione dell'uguaglianza di opportunità ». Allo articolo 3 si propone, invece, di sostituire la parola « autorizzato » con la parola « delegato ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore e raccomando l'approvazione del disegno di legge. Concordo con i due emendamenti cui ha accennato l'onorevole Bonalumi. Innanzitutto, l'emendamento all'articolo 1, che si limita a riprodurre nel disegno di legge la dizione più propria già riportata nella traduzione italiana della convenzione n. 14, che è annessa al provvedimento, quindi l'emendamento all'articolo 3, che introduce una dizione costituzionalmente più corretta. L'articolo, infatti, prevede che il Governo possa emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, configurando così le ipotesi di delegazione previste dall'articolo 77, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Antonio Conte. Ne ha facoltà.

CONTE ANTONIO. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non c'è dubbio che le materie con-

siderate dalle convenzioni che costituiscono l'oggetto del disegno di legge in discussione siano di grande interesse. Come si verifica frequentemente, quando prendiamo in esame convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro, i problemi di fondo che emergono sono quelli della compatibilità e della coerenza legislativa, il che dovrebbe tradursi in una attenzione continua ed in interventi precisi da parte del Governo, per realizzare, appunto, le compatibilità riconosciute all'atto delle varie ratifiche.

È purtroppo vero, invece, che tematiche di grande interesse, riguardanti soprattutto le condizioni di lavoro per particolari settori e categorie disagiate, vengono lasciate cadere o comunque non sono sviluppate con concretezza e responsabilità sul piano legislativo. Ci sembra dunque opportuno richiamare il Governo alla necessità di una politica dinamica ed attiva, in special modo quando provvedimenti ed atti, anche molto specifici, si collochino nel quadro di rapporti internazionali. Ci sembra che le convenzioni nn. 92 e 133 in esame pongano quei problemi, cui si accennava, di adeguamento legislativo e di modificazioni opportune della normativa vigente nel nostro paese.

Indubbiamente più ampia e complessa risulta però la tematica proposta dalla convenzione n. 143. Essa riguarda, nella prima parte, l'emigrazione in condizioni abusive e, nella seconda parte, l'impegno per una politica di uguaglianza nel trattamento sociale e civile di tutti i lavoratori emigrati. Come si può facilmente constatare, già l'enunciazione degli argomenti oggetto della convenzione ci fa comprendere la peculiare importanza che essa riveste per il nostro paese, storicamente caratterizzato dal fenomeno dell'emigrazione di massa e che, negli ultimi anni, è esso stesso interessato da flussi di immigrazione, di dimensioni assai rilevanti. Se si colloca tale situazione nel contesto più generale, si ha, da una parte, la riprova di come il mercato del lavoro sia un dato destinato a modificarsi nelle varie fasi dello sviluppo e della crisi capitalistica,

chiamando prepotentemente in causa, anche per questo aspetto, i rapporti tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, mentre, d'altra parte, si evidenzia quanto rilevanti siano i guasti interni al modello di sviluppo italiano.

Tutto ciò — ci sembra naturale — ripropone l'urgenza di una trasformazione profonda del modo di concepire i rapporti con una così grande parte del mondo attuale e la necessità di avviare quella politica nazionale, rinnovata nelle scelte concrete e nelle indicazioni di prospettiva, sinora contrastata dal vecchio assetto di potere, economico e politico, la cui responsabilità, anche rispetto all'immigrazione, emerge dalle vicende che abbiamo attraversato fino ad oggi.

Innanzitutto consideriamo le dimensioni del fenomeno. Se c'è un primo dato sul flusso di emigrazione in Italia dagli altri paesi — che poi sono quasi esclusivamente quelli del terzo mondo — è proprio quello relativo alla inattendibilità di ogni censimento fin qui svolto. La sperequazione che esiste tra i dati relativi ai permessi di soggiorno concessi per turismo, che ammontano a centinaia di migliaia, e i dati sugli avviamenti al lavoro, che non superano qualche migliaio, nonché tra dati ufficiali e stime, peraltro non sempre concordanti tra loro, è enorme. Il fenomeno immigratorio appare comunque in continuo aumento, e del resto, soprattutto a causa sia della complessa e disincentivante procedura burocratica per l'impiego dei lavoratori stranieri, sia dei rapporti spesso difficili tra l'emigrato ed il suo paese, l'occupazione degli stranieri in Italia passa per canali spesso oscuri, definibili solo per linee molto generali. Le stime del CENSIS parlano di un numero di immigrati che oscilla tra i 290 mila ed i 410 mila, ma si ritiene comunemente che essi raggiungano ormai il mezzo milione. Le concentrazioni più grosse — sempre secondo il CENSIS — si trovano a Roma (80-100 mila stranieri), a Milano (50-70 mila), a Torino ed a Genova (10-20 mila), sul litorale tirrenico e su quello adriatico (dove l'industria del turismo ne attira 20-30 mila).

Perché vengono? I motivi non sono nuovi e certo non sono sconosciuti ad una parte notevole del nostro paese. Da un lato, l'estrema miseria, il sottosviluppo delle regioni di origine, è ciò che li spinge a partire: e si ponga mente alle provenienze, che sono quelle dei paesi del nord Africa, dei paesi europei del Mediterraneo, dell'America latina, delle isole Mauritius, delle Seychelles, di Capo Verde; dall'altro lato, l'evoluzione del mercato del lavoro italiano, in cui, malgrado l'elevata disoccupazione, non si trova facilmente chi voglia fare i lavori più disagiati, più pesanti, più umili, più disprezzati nella scala gerarchica dei valori sociali. E poi, all'interno del mercato del lavoro, gli aspetti certamente non piacevoli ma innegabili, quali il vantaggio per il padronato di poter utilizzare una manodopera poco costosa, abituata ad un forte sfruttamento, clandestina, quindi elastica e facile da licenziare.

Si potrebbe, dalla delineazione di questi tratti analitici essenziali, ricavare la conclusione che questi lavoratori vengano a « rubare » il nostro lavoro; non è così, e qui entra in gioco non solo il modello strutturale di sviluppo economico del nostro sistema, ma l'ideologia, il senso comune che su di esso si è formato e riprodotto divenendo paradossalmente elemento di legittimazione della sua continuità e producendo al contempo mistificazioni alienanti nel modo di vivere e di pensare. Le differenze tra offerta e domanda di lavoro, gli orientamenti dei giovani, che ormai hanno aspettative elevate e quindi un comportamento rigido di rifiuto verso certi tipi di lavoro, sono fenomeni — ecco il punto — non riassorbibili nel breve periodo; quindi, il vuoto che gli stranieri vengono a riempire non è artificioso. Ma guardiamo per un attimo alle condizioni di vita e di lavoro, allo scopo di recepire i significati validi della convenzione che stiamo discutendo; in che modo arrivano in Italia questi lavoratori e come riescono a rimanerci? Oltre al passaporto, che quasi tutti hanno al loro ingresso, per la loro permanenza sarebbe necessario un permesso di soggiorno, che vice-

versa hanno in pochi. Teoricamente è al Ministero dell'interno che spetta il controllo centrale su tutte le assegnazioni di permesso di soggiorno; di fatto la questione viene sbrigata dagli uffici competenti delle questure con larghissimi margini di discrezionalità. Quindi, ci sono questure « buone » e questure « cattive » con gli stranieri e anche in una stessa città il comportamento può variare da un momento all'altro, lasciando gli stranieri in un clima di costante insicurezza. Normalmente la condizione per ottenere il permesso di soggiorno è quella di avere già ottenuto, presso l'ambasciata italiana nel paese di origine, un visto di ingresso per lavoro, il quale viene rilasciato presentando la lettera di assunzione della ditta o del privato italiano presso il quale si va a lavorare. Questo sistema funziona in parte solo per le lavoratrici domestiche, ed anche ciò ci sembra significativo, ma la maggioranza degli stranieri il lavoro lo viene qui a cercare, e non lo ha prima di partire. Ecco dunque come la discrezionalità possa aprirsi così ampi spazi, con il risultato di incentivare grandemente la clandestinità. Basta guardare al dato illuminante che parla di 450-500 mila emigrati in Italia e soltanto di 75 mila lavoratori in possesso del permesso di soggiorno. È chiaro che in una situazione del genere aumenta il potere ricattatorio del padronato; inoltre, l'insicurezza favorisce i *rackets* di manodopera straniera, talvolta vere e proprie agenzie con diramazioni internazionali e con una pratica da veri e propri negrieri. Giustamente sono state denunciate banditesche carovane, ad esempio, per quanto riguarda il facchinaggio in alcune grandi città del nord Italia e frequenti sono le minacce fisiche e le ritorsioni legali, facili data la condizione di clandestinità della maggior parte dei lavoratori stranieri.

Non crediamo che occorran poi molte parole per spiegare le condizioni di vita, la chiusura in ghetti materiali, la solitudine non teorica, se si considerano, ad esempio, i ritmi e gli orari di lavoro, l'impossibilità di riunirsi e di ritrovare una propria identità, una propria cultura.

Ecco, la convenzione si riferisce a questi problemi e ci sembra, particolarmente in questo caso, che la sollecitazione che ne deriva, perché sia messa in atto una politica di interventi sui vari aspetti, assuma i caratteri della necessità e dell'urgenza, una volta riconosciuta la dimensione dei fenomeni in atto. Al primo posto ci deve essere, è ovvio, la lotta contro il lavoro nero e la clandestinità e, parallelamente, l'affermazione concreta della parità dei diritti sul luogo di lavoro tra italiani e stranieri.

Per parte nostra non ci nascondiamo le difficoltà derivanti soprattutto dall'assenza, ormai troppo lunga, di interventi legislativi, e non ci nascondiamo il pericolo di una superficiale concezione di apertura totale senza garanzie e senza prospettive, oltre tutto priva di ogni previsione di meccanismi legislativi e procedurali. La via maestra, anche in questo campo, riteniamo che sia, a partire dal consenso alle linee di principio definite nella convenzione, quella delle trattative e degli accordi bilaterali con i paesi dai quali proviene un forte afflusso di manodopera, in questo quadro procedendo alle misure - risanatorie, certo, ma soprattutto di regolamentazione - che appaiono opportune.

È sufficiente ricordare, a proposito dell'uguaglianza di trattamento in tema di impiego, di sicurezza sociale, di diritti sindacali - questioni cui con maggiore precisione ci si riferisce nella seconda parte della convenzione in esame -, che l'acquisto, il riacquisto, il mantenimento del diritto a tutte le prestazioni subisce restrizioni proprio in assenza di accordi internazionali specifici in materia. Non vi è dubbio, quindi - e tale tesi, già affermata dal sindacato unitario italiano, trova oggi conferma nelle significative prese di posizione della confederazione europea dei sindacati - che la più completa parità di diritti per il lavoratore immigrato e per i suoi familiari dipende da un fattore primario, costituito dall'accesso al mercato del lavoro a condizioni analoghe, sia pure regolamentate, con i lavoratori nazionali; e da un fattore che possiamo definire collaterale: la più completa precisazione

della sfera dei diritti, costituita necessariamente da strumenti internazionali bilaterali e multilaterali.

Tuttavia la parità giuridica è in taluni casi soltanto teorica, poiché si possono verificare discriminazioni ed esclusioni basate sulla nazionalità e sulla residenza degli aventi diritto. Per quanto riguarda la estensione di tale parità, rappresentata anche dall'esigenza degli accordi internazionali cui si è fatto cenno, uno degli elementi che concorrono alla possibilità o meno di realizzare forme di protezione è il principio della reciprocità generalizzata, che è alla base degli accordi in materia. A tale proposito sentiamo l'esigenza che da parte italiana si tenga conto del diverso grado di sviluppo delle legislazioni, specie tra i paesi in via di sviluppo, in maniera da evitare una applicazione rigida del principio della reciprocità, che nella pratica costituirebbe ostacolo insormontabile alla conclusione di tali accordi.

Anche queste considerazioni sono state più volte richiamate dalla organizzazione internazionale del lavoro, e riteniamo possano costituire un segno importante di disponibilità a realizzare una vera politica dell'immigrazione da parte italiana.

Ecco di cosa in realtà si discute, onorevoli colleghi. È probabile che nel momento in cui la convenzione n. 143 fu adottata, cioè nel 1975, essa fosse considerata prevalentemente dal punto di vista di un paese produttore di emigrazione forzata; e certo i principi enunciati allora conservano un'attualità indiscutibile ai fini dell'impegno concreto da parte degli altri governi, soprattutto europei, verso le collettività italiane emigrate nei vari paesi. Ma si impone oggi al nostro paese una politica che sappia affrontare coerentemente e contestualmente i problemi dell'immigrazione; e ciò non soltanto in nome della solidarietà, ma perché fenomeni di grandi dimensioni e che coinvolgono masse di uomini, se abbandonati alla logica del mercato e del profitto, diventano incontrollabili e apportatori di contraddizioni irrisolvibili e di conseguenza assai negative. Basta porre attenzione ai fatti di cronaca e agli stessi risultati prodotti da interven-

ti ispirati ad una concezione solo repressiva per comprendere le ragioni di una politica che miri a creare condizioni di effettiva parità e garanzia di diritti e che si muove anche sul piano culturale. È quanto dice la seconda parte della convenzione in esame, ed è motivo di rammarico la constatazione che una clausola consenta agli Stati ratificatori l'esclusione della prima o della seconda parte della convenzione stessa. Anche questo è un elemento che aiuta a comprendere quanto sia difficile avviare delle politiche coerenti e quanto sia miope, oltre che, naturalmente, ingiusto, pensare di poter rimandare la soluzione di problemi così ampi. A noi sembra particolarmente importante riconoscere la validità di una politica sociale che tenga conto delle esigenze peculiari dei lavoratori emigrati, al fine di favorire una integrazione consapevole e non distruttrice, e la necessità di un'azione convinta, rivolta alla tutela delle identità nazionali ed etniche, anche attraverso la qualità della scolarizzazione.

Non sono forse queste le idee strategiche proposte dai lavoratori italiani emigrati, ed in particolare in quel momento di partecipazione ed elaborazione, che fu la conferenza nazionale dell'emigrazione del 1975? Non sono forse questi i punti proposti nella seconda parte della convenzione, su cui maggiore ed ingiustificato appare il ritardo dell'azione dei governi che si sono finora succeduti? Basti citare soltanto l'esempio, a livello europeo, della vicenda della direttiva, per quanto riguarda la scolarizzazione di massa, dei figli dei lavoratori emigrati.

Si riprenda allora il discorso su questi temi, senza opportunismi ed evasioni, e si porti avanti sui due piani la stessa politica: sul piano nazionale, misure legislative ed indicazioni che favoriscano la realizzazione di una condizione di vita diversa per gli immigrati nel nostro paese; sul piano internazionale, perché tutti siano coerenti e costruiscano un rapporto giusto con milioni di lavoratori provenienti da altri paesi.

Nel confermare il giudizio positivo sul disegno di legge, il gruppo comunista in-

tende ribadire l'importanza politica di principi generali che richiedono però un impegno serrato e coerente perché siano rispettati ed attuati. A questo impegno concreto intendiamo, nel momento in cui richiamiamo il Governo alle sue responsabilità, ancorare anche il nostro lavoro (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, Relatore. Molte delle cose dette dal collega Antonio Conte sono da tempo oggetto di dibattito; e credo che l'apposita sottocommissione sui problemi dell'emigrazione, che opera all'interno della Commissione esteri, sia abbastanza sensibile in ordine a tali problemi. Vi è una particolare attenzione per la tutela e la garanzia dei nostri lavoratori all'estero, e vi è la nostra volontà di fare altrettanto nei confronti dei lavoratori stranieri che operano nel nostro paese.

In assonanza con altre convenzioni, il problema concerne appunto la possibilità, all'interno della Comunità economica europea, di rendere funzionali ed omogenee tutte le legislazioni che riguardano il sistema di sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo condivide quanto ha detto l'onorevole Antonio Conte. Noi siamo oggi in presenza di una modifica della tendenza dei flussi migratori, a seguito della crisi industriale iniziata nel 1973: diminuisce il flusso migratorio verso i paesi della Comunità economica europea e, in genere, dell'area europea; ma contemporaneamente aumenta la immigrazione proveniente dall'area extracomunitaria (Turchia, Spagna, Portogallo, eccetera).

Sono paesi in grado di fornire manovalanza disposta a lavorare in condizioni più disastrose e a minori costi. Questo è il fenomeno di fondo, che riguarda anche l'Italia, come è stato sottolineato nel dibattito; e noi dovremo far fronte ai problemi che ne derivano con molta franchezza e chiarezza di idee, proprio per non indebolire la posizione contrattuale dell'Italia, di un paese cioè che manda all'estero milioni di cittadini, per i quali reclama condizioni di vita migliori.

Il Governo ha presentato un disegno di legge di carattere generale, che è stato anche censurato abbastanza duramente dai sindacati. Bisognerà lavorare per evitare gli inconvenienti lamentati, di cui si è fatto portavoce anche l'onorevole Antonio Conte.

Esiste poi la strada degli accordi bilaterali, assai complessa e difficile, perché le situazioni si differenziano da paese a paese. Noi sappiamo bene quanto sia stato facilitato il Governo italiano nell'azione promozionale di difesa dei nostri lavoratori nell'ambito della Comunità economica europea, perché vi era un settore comune, entro il quale potevano essere regolati alcuni problemi (almeno quelli della sicurezza sociale), e quante difficoltà invece vi siano per i paesi con i quali dobbiamo percorrere la strada degli accordi bilaterali.

Ho citato prima la Svizzera, anche se questa rappresenta forse le soluzioni più avanzate su questo terreno dei diritti previdenziali e dei servizi di sicurezza sociale, nonché la sede di più antica emigrazione, almeno di questo dopoguerra. Il Governo si accinge a percorrere questa strada degli accordi bilaterali, non soltanto per tutelare i lavoratori italiani che sono in altri paesi, ma anche per ottenere delle regolamentazioni per i lavoratori stranieri che vengono in Italia. È una strada che, dicevo prima, è lunga, difficile, complessa perché ogni paese ha situazioni diverse. C'è qualche risultato concreto imminente. Mi riferisco ad accordi in fase di stipula, che poi verranno sottoposti all'esame del Parlamento. Ma, proprio perché il Governo è convinto che questo problema esista, la sua azione ha sempre tenuto conto in

primo luogo degli interessi delle nostre collettività all'estero, essendo il nostro un paese tradizionalmente di emigrazione. La approvazione di questa convenzione è coerente con tale politica, come lo è l'intensa azione che stiamo svolgendo per ottenere ampie adesioni alla convenzione europea sui lavoratori emigrati, elaborata in seno al Consiglio d'Europa — che è giustamente giudicata riduttiva, da un punto di vista generale, dal Governo italiano, perché noi abbiamo all'interno, con i paesi che sono nel Consiglio d'Europa, come la Svizzera, delle soluzioni che sono più avanzate —, ma che si permette di omogeneizzare delle situazioni minime, che diventano interessanti. Debbo dire sotto questo aspetto che se la convenzione europea sui lavoratori emigranti, elaborata dal Consiglio d'Europa, può essere approvata, restano però aperte questioni assai gravi all'interno della Comunità per la presenza di un milione di lavoratori turchi nella Repubblica federale di Germania, con problemi anche delicati, che ci sono stati sottolineati proprio recentemente anche da rappresentanti del governo tedesco. Rispetto a tutto questo, però, la convenzione n. 143, che è oggi all'approvazione, rappresenta una serie di risultati positivi. Ne sottolineo uno, relativo ad un punto che, secondo me, è di fondamentale importanza, quello secondo il quale il lavoratore emigrante, anche se disoccupato, ha diritto di continuare a soggiornare nel paese ospitante. È una delle questioni fondamentali che hanno fatto da contrappunto alla politica emigratoria del nostro Governo. È importante che noi la riconosciamo per lavoratori che vengono in Italia, anche se debbo ammettere che ci sono state difficoltà non soltanto di carattere psicologico ma anche pratico da parte dell'amministrazione, perché accettare ciò significa — intendiamoci —, come è stato reso chiaro dal dibattito, registrare che non siamo più soltanto un paese da cui la gente parte per lavorare, ma che siamo anche un paese meta di immigrazioni e, quindi, dobbiamo operare sui due fronti se non vogliamo indebolire poi la posizione contrattuale anche sull'altro versante.

In questo spirito sottolineo la necessità di approvare presto questa convenzione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo della Commissione, identico al testo del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e l'incremento dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975 ».

Ricordo che la Commissione ha presentato il seguente emendamento, cui il Governo si è già dichiarato favorevole:

All'ultimo alinea, sostituire le parole: l'incremento dell'uguaglianza di opportunità, con le seguenti: la promozione dell'uguaglianza di opportunità.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo

21 della convenzione 92, all'articolo 15 della convenzione 133 ed all'articolo 18 della convenzione 143 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro degli affari esteri, il ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143 di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse ».

Ricordo che la Commissione ha presentato il seguente emendamento, cui il Governo si è già dichiarato favorevole:

Sostituire la parola: autorizzato con la seguente: delegato.

3. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

È stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MARABINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

preso atto

che il disegno di legge n. 599, recante autorizzazione alla ratifica della convenzione n. 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione del-

la parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, prevede all'articolo 3 che il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione stessa;

che il primo Governo Cossiga, aveva presentato, il 31 gennaio 1980, il disegno di legge "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri", che in alcuni suoi punti è nettamente in contrasto con la convenzione n. 153;

che esistono nel nostro ordinamento, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori stranieri occupati, disposizioni di carattere amministrativo che comportano una disparità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, in particolare per ciò che riguarda il collocamento, il trattamento retributivo o quello previdenziale;

che, peraltro, la vigente legge di pubblica sicurezza è applicata in maniera tale da creare nei confronti dei lavoratori stranieri condizioni soggettive contrastanti con i principi indicati nella convenzione;

che, infine, gli enti previdenziali devono ricevere chiare e precise istruzioni affinché, con effetto immediato, vengano riconosciuti ai lavoratori stranieri gli stessi diritti dei lavoratori italiani;

impegna il Governo:

a) prima ancora dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 3 del disegno di legge n. 599, ad emanare tutti i provvedimenti consentiti in via amministrativa per assicurare l'immediata attuazione dei principi sanciti nella convenzione;

b) in particolare, a realizzare prima di tutto una regolamentazione chiara e positiva per gli stranieri già presenti nel nostro paese, la quale dovrà necessariamente proporsi di usare un riconoscimen-

to immediato ai lavoratori stranieri stessi, in modo da toglierli dallo stato di dipendenza dai trafficanti e sfruttatori della manodopera clandestina;

c) a dar vita a quelle strutture - ricognitive ed amministrative - dirette a conseguire il medesimo scopo ».

9/599/1. « GALLI MARIA LUISA, RAMELLA, FERRARI MARTE, GIANNI, NAPOLETANO, PINTO, CONTE ANTONIO ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per questo ordine del giorno il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori dell'ordine del giorno se, dopo la dichiarazione del Governo, insistano per la votazione.

GALLI MARIA LUISA. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maria Luisa Galli. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo radicale a questo disegno di legge.

Devo dire che questa convenzione si è fatta attendere per tanti anni, mentre il problema che essa affronta, con particolare riguardo ai lavoratori stranieri, non poteva essere più dilazionato. All'inizio di questa legislatura, in Commissione lavoro avevo chiesto - e questa richiesta ha trovato concorde tutta la Commissione - che si facesse un'inchiesta parlamentare per accertare il numero degli stranieri in Italia e la loro situazione. Su questo tema

avevamo presentato anche delle interrogazioni, in risposta alle quali il ministro del lavoro aveva sottolineato l'importanza di conoscere dettagliatamente la situazione dei lavoratori stranieri, anche perché questo sarebbe stato il fondamento per una corretta riforma del collocamento, una riforma molto sofferta, che l'Italia ancora attende.

Per troppo tempo abbiamo dovuto assistere inermi alle implicanze che il problema dei lavoratori stranieri in Italia - che pare siano 300 o 400 mila: non si sa esattamente - ha avuto con problemi di ordine pubblico; abbiamo dovuto assistere alla discrezionalità con cui si è applicata la legge di pubblica sicurezza nei confronti degli stranieri, lavoratori legali o non.

Comunque, questa convenzione è ora stata ratificata e noi siamo lieti che la Camera abbia approvato l'ordine del giorno che avevamo presentato. Chiediamo al Governo di porre in atto in tempi brevi tutti gli strumenti necessari per l'applicazione della convenzione e, in particolare, di tenere presente il fatto che il precedente Governo aveva presentato al Senato il disegno di legge n. 694, che si muove in direzione del tutto opposta alla convenzione: in particolare, l'articolo 4, che è in netto contrasto con l'articolo 10 della convenzione.

Pensiamo che il Governo farebbe bene a riformulare questo disegno di legge e a portarlo presto all'esame del Parlamento, che si è già occupato a fondo del problema. Ricordo infine che il gruppo socialista ha già presentato una proposta di legge, che reca come prima firma quella dell'onorevole Labriola, per la regolamentazione della presenza degli stranieri in Italia. E penso che anche la mia parte politica presenterà quanto prima una analoga proposta di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della organizzazione internazionale del lavoro » (600).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, Relatore. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento con cui si propone la ratifica di dieci convenzioni della organizzazione internazionale del lavoro ed anche in questo caso sarebbe necessario acquisire in modo più preciso il parere delle Commissioni consultive, specialmente della Commissione lavoro, al fine di poter dare un meditato giudizio in merito alla compatibilità di queste convenzioni con la legislazione nazionale e, in alcuni casi, con quella regionale, in considerazione del trasferimento di competenze disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Anche in questo caso ritengo si debba comunque approvare queste convenzioni, che riguardano i salari, la durata del lavoro e la composizione degli equipaggi delle navi, il controllo nei lavori agricoli, le ferie annuali retribuite, la prevenzione degli infortuni sul lavoro per la gente del mare, la rappresentanza sindacale, la protezione contro i rischi di intossicazione in alcuni lavori di produzioni chimiche, l'introduzione di nuovi metodi, più sicuri, per la manutenzione dei porti. Particolarmente importante è, infine, la convenzione n. 138, che riguarda l'età minima di ammissione al lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

n. 74 concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

n. 109 concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;

n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

n. 132 concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;

n. 134 concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 135 concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 136 concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 137 concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;

n. 139 concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 6 della convenzione 74, all'articolo 27 della convenzione 109, all'articolo 29 della convenzione 129, all'articolo 18 della convenzione 132, all'articolo 12 della convenzione 134, all'articolo 8 della convenzione 135, all'articolo 16 della convenzione 136, all'articolo 9 della convenzione 137, all'articolo 12 della convenzione 138 e all'articolo 8 della convenzione 139 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data » (615).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cattanei.

CATTANEI, *Relatore*. Credo che l'accordo non ponga problemi di sostanza per quanto riguarda la nostra adesione ad esso e, rimettendomi alla relazione governativa, che condivido, raccomando vivamente l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Consento con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Sono approvati i seguenti atti internazionali, firmati a Roma il 23 aprile 1977:

1) accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati A e B;

2) dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia;

3) accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente: all'articolo 5 dell'accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della dichiarazione di garanzia tra

la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte ».

(È approvato).

ART. 3.

« La proprietà di chilogrammi 113,654 in oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sarà trasferita alla commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1) dell'articolo 1 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: S. 274. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 » (1259), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge:

S. 275. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 » (1260), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: S. 328. « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 » (1261), approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cattanei.

CATTANEI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978 » (603).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Radi, l'onorevole Cattanei.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

CATTANEI, *Relatore ff.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Consentendo con l'onorevole Cattanei, sollecito l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 della predetta convenzione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a preveni-

nire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 » (693).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Radi.

RADI, *Relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 » (690).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Poi.

DE POI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo sollecita l'approvazione di questo disegno di legge. Vorrei soltanto far notare che nella traduzione italiana del testo della convenzione, all'articolo 5, è stato commesso un errore di stampa, che dovrebbe essere corretto nel messaggio al Senato. Là dove si dice: « L'extradizione non sarà concessa nei seguenti casi: 1) quando il reato per il quale essa è richiesta è considerato », bisogna aggiungere le parole « dallo Stato ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole sottosegretario.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione, identico a quello

del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 42 della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione » (680).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Poi.

DE POI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta. Vorrei solo dire qualche parola circa l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 presentato dalla Commissione bilancio. Si tratta di una migliore indicazione della copertura finanziaria: in esso infatti si dice che la quota annuale è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della di-

foesa in apposito capitolo da classificarsi « spese obbligatorie ». Trattandosi di una dizione più chiara, il relatore concorda con questo emendamento presentato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della relazione scritta e raccomanda l'approvazione del disegno di legge; non ha obiezioni a che sia accettato l'emendamento presentato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dei primi due articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

« La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'accordo di cui all'ar-

ticolo 1 sarà corrisposta dal Ministero della difesa.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato in lire 1.250 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando per lire 650 milioni lo specifico accantonamento e per lire 600 milioni parte dell'accantonamento preordinato per « Riforma dei comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati ».

All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dell'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ricordo che la Commissione bilancio ha presentato il seguente emendamento, sul quale sia il relatore sia il Governo hanno già espresso il loro parere favorevole:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in apposito capitolo da classificarsi « spese obbligatorie ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3. 1);

Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione » (681).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cattanei.

CATTANEI, *Relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo di cui raccomando vivamente l'approvazione, anche perché esso fu sottoscritto nel 1975 e quindi sono passati già diversi anni. Tale accordo riguarda soprattutto il coordinamento e la modernizzazione delle misure per la realizzazione di grandi strade di traffico internazionale tra l'Italia e gli altri paesi. Credo, quindi, che sia un accordo che non ponga problemi di sostanza e che debba essere da tutti salutato con soddisfazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore e sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 681.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in vota-

zione nel testo della Commissione identico a quello del Governo:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« Con decreti del ministro dei lavori pubblici saranno aggiornati gli itinerari e la classificazione di tronchi di strade od autostrade, in armonia con gli interventi strutturali che potranno essere realizzati nell'ambito dei capisaldi indicati nell'allegato I dell'accordo di cui all'articolo 1 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 » (601).

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Biasini, l'onorevole Bonalumi.

BONALUMI, *Relatore ff.* Questa ratifica da parte del Parlamento è molto importante e molto significativa. Si tratta di un disegno di legge portato avanti congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, ed esso conclude una serie di incontri svoltisi sotto il patrocinio dell'UNESCO. Si tratta, in pratica, di una convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell'istruzione superiore nei paesi europei e nei paesi arabi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Ci sembra che questa convenzione, sotto il profilo culturale, sia molto significativa; ma credo che non sfugga a noi anche l'importanza di natura politica del provvedimento: attraverso iniziative di natura culturale come questa, si arriva ad una maggiore comprensione tra i popoli che, appunto, si affacciano sul Mediterraneo, affinché l'espressione « Mediterraneo mare di pace » non sia soltanto puramente verbale, ma diventi qualcosa di significativo per quanto riguarda l'attuale quadro internazionale, estremamente negativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo condivide le argomentazioni addotte dal relatore. Si tratta di una convenzione internazionale che ha un notevole significato dal punto di vista dei principi. Si è inteso con tale convenzione, che inquadra una serie di accordi regionali sviluppatasi sotto gli auspici dell'UNESCO, intensificare i legami culturali tra i vari paesi del bacino mediterraneo, per agevolare la prosecuzione degli studi al livello superiore per coloro che abbiano iniziato la propria formazione in uno dei paesi contraenti. La convenzione tende ad armonizzare le condizioni di ammissione agli istituti di in-

segnamento (sono previste varie soluzioni per quanto riguarda i problemi di valutazione, di comparabilità dei vari titoli di studio, sempre importanti anche dal punto di vista pratico) e prevede il riconoscimento dei diplomi, titoli o gradi stranieri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale come verifica della capacità tecnica richiesta per l'esercizio professionale medesimo. Essa, sinora, è stata firmata da parecchi paesi a differente orientamento e regime politico, e questo è un dato positivo.

Grazie all'azione svolta dalla nostra delegazione è stato inoltre possibile regolare la questione dei titoli di studio conseguiti dai rifugiati politici: la formula adottata è quella di ammettere a godere del beneficio dell'accordo tutti coloro che abbiano seguito gli studi o ottenuto i diplomi in uno dei paesi contraenti « quale che sia la nazionalità o lo status giuridico o politico dell'interessato ». Credo che questo sia un dato da sottolineare, perché tale problema ci ha visto protagonisti su questioni di principio ed anche di carattere pratico. Ritengo pertanto che l'Assemblea non mancherà di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Spataro. Ne ha facoltà.

SPATARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione adottata a Nizza il 17 dicembre 1976, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni circa gli strumenti di esecuzione, oltre che sul significato politico della convenzione medesima.

È da rilevare anzitutto il ritardo con cui il Governo — ormai per una sorta di assurda consuetudine — ha presentato al Parlamento il disegno di legge di ratifica di questa importante convenzione. Con questo trattato viene, infatti, sancita per la prima volta la volontà di mutua cooperazione in un campo fondamentale qual è quello dell'educazione che, seppure nella

diversità delle tradizioni culturali e degli assetti sociali e politici, dovrebbe consentire una maggiore circolazione del personale docente, degli studenti, dei professionisti e dei ricercatori nell'ambito dei 17 Stati firmatari, rivieraschi del Mediterraneo.

Tra le finalità generali sono altresì da rilevare gli obiettivi di una migliore utilizzazione comune del patrimonio di formazione esistente in ogni singolo paese e la possibilità di favorire il superamento di eventuali difficoltà per coloro che, avendo frequentato e conseguito titoli di studio all'estero, non potrebbero ottenerne il riconoscimento giuridico in patria.

In prospettiva, dovrebbe inoltre essere affrontata l'ipotesi dell'unificazione delle norme di ammissione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dei paesi contraenti, uniformando altresì i sistemi educativi, affinché siano capaci di garantire scambi organici e programmati di personale qualificato.

Sotto il profilo politico, questa convenzione rappresenta certamente un'occasione di primaria importanza per l'Italia, non soltanto per la sua collocazione geopolitica nell'area mediterranea, quanto, soprattutto, per le matrici della sua cultura, che ne fanno un paese naturalmente e storicamente proteso ad assumere un ruolo di mediazione e di scambio tra la cultura islamica e quella europea.

Altrettanto interessanti appaiono le potenzialità di questo accordo in rapporto all'evoluzione dei processi del bacino del Mediterraneo, e con quelli arabi in particolare, nel senso che esso potrebbe configurarsi come momento essenziale per soddisfare esigenze reciprocamente avvertite: per la parte araba, quella di disporre di personale qualificato, proveniente dall'Italia e dagli altri paesi europei, in grado di assicurare il raggiungimento di obiettivi di sviluppo socio-economico e civile; per parte nostra, quella di offrire una risposta alla domanda, sempre più varia e complessa, di cooperazione che proviene dal mondo arabo e, al contempo, di individuare nuovi canali per l'affer-

mazione della cultura e della tecnica italiane nel mondo.

La corretta applicazione del trattato comporta per l'Italia e per ogni singolo Stato firmatario non soltanto il rispetto pieno e puntuale delle norme stabilite, ma anche una serie di misure e provvedimenti, anche di carattere legislativo, da varare rapidamente al fine di predisporre le strutture e le istituzioni scolastiche necessarie per svolgere i compiti nuovi derivanti dagli obblighi contrattati.

In questo quadro si pone in primo luogo in evidenza la condizione degli studenti stranieri in Italia, ed in particolare di quelli provenienti dai paesi arabi. Per questi ultimi, si tratta di una presenza limitata a poche migliaia di unità, concentrate nelle principali sedi universitarie italiane, che conducono una vita di ristrettezze e di difficoltà di vario tipo, circa la quale non vi è in genere sufficiente informazione; questi studenti sono spesso incompresi e persino maltrattati da certi settori retrogradi del mondo scolastico e della nostra società.

Il problema dell'accoglimento degli studenti stranieri in Italia è divenuto grave e, in talune situazioni, in cui si verifica una loro più alta concentrazione, rischia di esplodere drammaticamente. Di questo siamo pienamente consapevoli. La questione, peraltro, non può essere affrontata, così come pensa il Governo, con provvedimenti restrittivi indiscriminati, senza operare, cioè, una distinzione fra i paesi di provenienza degli studenti.

È noto che la stragrande maggioranza degli studenti provenienti dai paesi industrializzati viene in Italia a studiare a causa del numero chiuso in vigore nelle loro università, mentre quelli arabi e del terzo mondo in genere arrivano in Italia in ragione del numero limitato delle istituzioni universitarie del paese d'origine e della insufficienza del loro livello formativo. In sostanza, siamo in presenza di emigranti intellettuali, che vengono nel nostro paese per compiere i loro studi ed ottenere una formazione scientifica, in vista del contributo che dovranno recare allo sviluppo civile ed economico del lo-

ro paese. Dunque, se una selezione va operata, di questa diversità di provenienza si dovrà tenere conto, assicurando la priorità ai giovani provenienti dai paesi in via di sviluppo.

Fare ciò significa, in primo luogo, adempiere un dovere di solidarietà umana e politica verso popoli che lottano per liberarsi dalla loro condizione di arretratezza e spesso di miseria e di fame, e, al contempo, salvaguardare il ruolo e gli interessi dell'Italia in queste aree in via di evoluzione. Bisogna essere più consapevoli del fatto che ogni giovane straniero che si forma presso le nostre istituzioni scolastiche diventerà un costruttore, un dirigente delle nuove società in via di sviluppo. È, dunque, un importante veicolo per stabilire e rinsaldare i legami di cooperazione e di scambio tra l'Italia e i vari paesi di provenienza. Ecco perché bisogna, a nostro giudizio, operare, anche per questi fini, un miglioramento del livello professionale, tecnico e scientifico delle nostre università ed istituzioni scolastiche in genere, per assicurare agli studenti italiani e stranieri il massimo di professionalità e di competenza scientifica, promuovendo, sulla base di accordi di vera e propria cooperazione culturale e tecnica, misure idonee per eliminare al più presto le difficoltà ed i problemi che travagliano le condizioni di vita e di studio degli studenti provenienti dal mondo arabo e dagli altri paesi in via di sviluppo.

In conclusione, riteniamo che la convenzione, di cui ci stiamo occupando si muova nello spirito e nella logica dell'auspicata cooperazione e che, se bene applicata, potrà determinare un'interessante dinamica interculturale tra gli Stati contraenti, in grado di far cadere ogni visione pregiudizievole e di instaurare, in questo come in altri campi, rapporti di pacifica collaborazione e di reciproco vantaggio. Bisognerà, perciò, creare un organismo nazionale di coordinamento e di attuazione degli impegni di programmazione scolastica, di informazione e di documentazione, in stretto collegamento con

le università e con gli altri centri educativi esistenti.

In questo contesto è auspicabile, al di là degli specifici adempimenti da parte degli organi centrali di Governo, che i diversi istituti e sedi universitarie promuovano dibattiti e ricerche sulle diverse possibili ipotesi di collaborazione, sulla base di programmi ispirati alla reciproca comprensione ed alla comune aspirazione a fare del Mediterraneo la culla di una nuova cultura, nel segno della solidarietà e della pace fra i popoli (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'onorevole relatore ha qualcosa da aggiungere?

BONALUMI, Relatore ff. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Vorrei fare osservare all'onorevole Spataro che l'Italia è il primo tra i paesi della CEE a ratificare questa convenzione. Questo non per giustificare il ritardo rispetto ad altri paesi del Mediterraneo, ma per fornire i dati che rendano completa l'informazione. I paesi che finora hanno ratificato la convenzione sono la Jugoslavia, il Marocco, la Repubblica araba d'Egitto. I firmatari — lo ricordo perché è una informazione doverosa — sono stati, invece, Cipro, la Repubblica araba d'Egitto, la Francia, il Marocco, la Jugoslavia, l'Italia, la Repubblica araba di Libia ed il Libano.

Come si vede, c'è un ritardo anche da parte di paesi che potrebbero avere un interesse diretto, proprio per i ragionamenti che sono stati poc'anzi svolti, ad una sollecita ratifica. Desidero sottolineare tale dato, anche se non si tratta di una giustificazione per il nostro paese, poiché il ritardo è sempre una colpa ed è giusto che la Camera lo rilevi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non es-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

sendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 » (694).

Avverto che, essendo stato il disegno di legge approvato integralmente dalla Commissione ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RADI, *Relatore*. La convenzione si ispira allo schema classico elaborato in sede OCSE. Da tale schema si allontana, soltanto, da un lato, perché non è compresa nel campo di applicazione la gamma delle imposte locali, in quanto nel Vene-

zuela gli enti locali godono di una totale autonomia tributaria, dall'altro, perché la formulazione è molto più analitica di quella di altre convenzioni simili, e ciò per assecondare le esigenze della controparte, la quale, essendo alla prima esperienza del genere, al fine di evitare dubbi di interpretazione, ha richiesto una più analitica formulazione. Aggiungo che la convenzione risponde pienamente alla tutela degli interessi italiani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nell'associarmi alle osservazioni dell'onorevole relatore, desidero sottolineare anch'io che l'accordo in questione risulta formulato in maniera più analitica di quelli solitamente stipulati dall'Italia in quanto costituisce il primo atto della specie negoziato con il Venezuela. Si ritiene opportuno segnalare che l'approvazione dell'atto in esame riveste particolare importanza: l'accordo, infatti, ha efficacia retroattiva e solo con la sua entrata in vigore potranno essere eliminati i ricorrenti inconvenienti ai quali le compagnie aeree italiana e venezolana sono esposte nei confronti delle rispettive amministrazioni fiscali, nell'esercizio delle loro attività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazio-

ne aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge: « Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione » (616).

Avverto che, essendo stato il disegno di legge approvato integralmente dalla Commissione ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SEDATI, *Relatore*. La convenzione stabilisce criteri e metodi per l'indicazione dei nomi e cognomi nei registri di stato civile, quando questi siano scritti in lingua straniera o in caratteri diversi da quelli latini. Si tratta di una convenzione che attiene alla regolarizzazione di questi atti di stato civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

È così esaurito l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale SPAGNOLI ed altri: « Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (1557) (con parere della IV Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica ita-

liana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 » (1538) (con parere della I, della II e della IV Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

VIOLANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari » (1578) (con parere della I e della V Commissione);

CARPINO ed altri: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1607) (con parere della I e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

NICOLAZZI ed altri: « Nuove norme per il definitivo consolidamento della "torre pendente" di Pisa » (1615) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa):

MARTORELLI ed altri: « Legge penale militare per il tempo di pace » (1536) (con parere della I Commissione).

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 14 maggio 1980, alle 16,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 822. — Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, concer-

nente interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione (Approvato dal Senato) (1614);

— *Relatore:* Briccola;
(Relazione orale).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 821. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali (Approvato dal Senato) (1639);

— *Relatore:* La Rocca;
(Relazione orale).

3. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 356. — Senatori DE SABBATA ed altri: Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (Approvata dal Senato) (1638);

— *Relatore:* Ciannamea;
(Relazione orale).

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

S. 418. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978 (Approvato dal Senato) (1262);

S. 269. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 (approvato dal Senato) (1354);

S. 272. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 (Approvato dal Senato) (1429);

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

S. 343. — Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1566);

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (598);

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (599);

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (600);

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data (615);

S. 274. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 (*Approvato dal Senato*) (1259);

S. 275. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 (*Approvato dal Senato*) (1260);

S. 328. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale

proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (*Approvato dal Senato*) (1261);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (603);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (693);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 (690);

Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (680);

Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (A.G.R.), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione (681);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

zioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (694);

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (616);

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche «C» e «D» di cui agli Accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955 con Allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 (691);

— *Relatore:* Sedati;

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione (684);

— *Relatore:* Radi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (682);

— *Relatore:* De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 (602);

— *Relatore:* Cattanei;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato,

adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 (679);

— *Relatore:* De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, effettuate a Roma il 9 luglio 1976, relativa al trattamento tributario degli atti di liberalità (692);

— *Relatore:* Galli;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1535);

— *Relatore:* Zambon;

(Relazione orale).

7. — Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Aniasi.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (Approvato dal Senato) (1267);

— *Relatore:* Casini;

(Relazione orale);

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, Società per azioni (500);

— *Relatore:* Aliverti;

(Relazione orale);

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio;
(*Relazione orale*);

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

La seduta termina alle 18,20.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Cirino Pomicino n. 5-00856 dell'11 marzo 1980.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO E GRADUATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che oltre trentamila pensionati della provincia di Bari dal 1977 attendono vanamente la ricostituzione o il supplemento della pensione, il che crea gravi condizioni per gli aventi diritto, i quali hanno come unico sostegno di vita la misera pensione.

Per conoscere quali misure concrete ed urgenti il Ministro intende prendere per riparare al ritardo ed al tempo stesso al danno da loro subito, anche al fine di scongiurare eventuali ricorsi da parte dei pensionati colpiti e delle loro organizzazioni sindacali alla Magistratura per far valere il loro giusto diritto. (4-03486)

GAROCCHIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —

venuto a conoscenza che l'ambasciatore italiano in Argentina, dottor Umberto Bozzini, avrebbe rilasciato una dichiarazione, raccolta da *France Presse* e successivamente da alcuni quotidiani italiani, in cui tra l'altro si afferma che « l'esperienza italiana del terrorismo permette di assumere un atteggiamento più comprensivo nei confronti dell'Argentina »;

premessi che numerosi parlamentari italiani di tutti i partiti, intellettuali, religiosi, persone di ogni ceto e rango dotate di un minimo senso umanitario, stanno da anni interessandosi al problema della persecuzione in Argentina, per non citare le diverse organizzazioni internazionali, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini che ha recentemente ricevuto una de-

legazione di madri dei cosiddetti « dispersi », lo stesso Santo Padre;

premessi ancora che:

a) tutte le persone a conoscenza del problema sanno anche che, a differenza che in Italia, la lotta al terrorismo condotta dalla giunta militare ha deliberatamente coinvolto decine di migliaia di persone, tra cui vecchi e bambini, la cui colpevolezza non è mai stata provata, mentre migliaia di innocenti sono stati torturati, imprigionati, fatti sparire, migliaia di famiglie sono state gettate nella disperazione (l'interrogante, per quanto riguarda la sua pur limitata conoscenza personale, potrebbe portare autorevoli testimonianze di ciò). Tra l'altro, è recentissimo il caso di un giovane, detenuto senza alcun capo d'imputazione, Miguel Norberto Vivanco, che si è suicidato nel carcere di La Plata dandosi fuoco;

b) la dichiarazione, se autentica, comporta un autorevole quanto insperato avallo ai metodi adottati dalla giunta militare e certamente non soccorre la pacifica mobilitazione di quanti, anche nel nostro paese, si adoperano affinché la lotta al terrorismo in Argentina cessi di essere una indiscriminata e brutale repressione perpetrata nei confronti dell'intero popolo argentino. In questo senso l'accostamento tra l'Italia ed Argentina, lungi dal favorire « comprensione » per la giunta militare, ne condanna, semmai, ulteriormente i metodi. Esso invece crea un profondo disagio nelle comunità di italiani ed italo-argentini fuggiti dall'Argentina ed attualmente ospiti del nostro paese; persone che hanno subito la tortura, il carcere, parenti di « sequestrati », persone che nulla hanno a che vedere con il terrorismo e nei confronti delle quali, comunque, non esiste alcun capo di imputazione —

se la dichiarazione attribuita da *France Presse* al dottor Bozzini corrisponde al vero;

in caso positivo, il giudizio del Ministro su tale dichiarazione. (4-03487)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1980

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — con riferimento alle notizie di stampa riguardanti recenti emissioni di avvisi di reato da parte dei competenti uffici giudiziari di Latina impegnati a perseguire vicende di malcostume amministrativo in S. Felice Circeo — se risponde a verità:

che questi provvedimenti sarebbero stati presi per perseguire i responsabili di una strana procedura amministrativa disposta dall'allora sindaco di S. Felice Circeo, Gianpaolo Cresci, che, per favorire suoi amici di partito, avrebbe revocato un provvedimento di autotutela preso in sua assenza sulla base di un accertamento fatto dai vigili urbani, circa la decadenza di una licenza edilizia;

che tra gli indiziati dei reati sopra evidenziati, ci sarebbero i due beneficiari della procedura amministrativa così disposta dal sindaco in questione ed i cinque sottoscrittori in un atto notorio che sconfessava le dichiarazioni dei vigili urbani;

che questa sconfessione sarebbe dipesa dalla esistenza di pure e semplici opere di scavo che la legge non ritiene però sufficienti a dimostrare l'effettivo inizio di lavori di costruzione nei termini fissati nella licenza edilizia;

che per questa mancanza di conoscenza delle norme urbanistiche i cittadini, la

vedova e gli operai che avrebbero sottoscritto l'atto notorio in oggetto sarebbero stati addirittura accusati di avere tratto in inganno le autorità amministrative del comune di S. Felice Circeo;

che invece, sia il sindaco che firmò l'atto di revoca del provvedimento di autotutela che, si ripete, sarebbe stato preso in sua assenza, sia il segretario comunale che materialmente avrebbe dovuto stilare il testo dell'incredibile provvedimento, non risultano, almeno per ora, essere stati « scomodati » dalla magistratura.

In caso affermativo gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia il pensiero del Governo circa la diversità di comportamento degli organi giudiziari, nei riguardi di coloro che incautamente firmarono l'atto notorio, e nei riguardi del sindaco e del segretario comunale che usarono questo atto notorio per annullare le risultanze di accertamenti tecnici disposti da pubblici ufficiali;

se non sia giunto il momento di porre fine a tutti questi incredibili comportamenti anche con la promozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalle vigenti leggi. (403488)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in relazione alla fuga di notizie relativa ai verbali Peci, quali iniziative intende prendere per assicurare un più corretto funzionamento dei servizi segreti. (403489)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CIRINO POMICINO E GALLONI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per conoscere:

a) quali sono le cause reali che nel giro di poche settimane hanno portato, nell'Università di Napoli, a sospendere prima le lezioni nella facoltà di giurisprudenza e poi a minacciare la chiusura del Policlinico della prima facoltà di medicina e chirurgia e quali sono i provvedimenti che il rettorato ed il Ministero della pubblica istruzione hanno ritenuto di dovere assumere per fronteggiare il continuo stato di emergenza che si registra nell'ateneo napoletano ed il crescente disagio che si va diffondendo tra i docenti e gli studenti;

b) quali sono gli stanziamenti complessivi effettuati in favore dell'Università di Napoli nel settore dell'edilizia universitaria non ancora utilizzati, quale è il piano di spesa previsto dall'Università di Napoli e se esso risponde alla esigenza di un intervento organico capace di avviare sia la realizzazione dei nuovi insediamenti nella zona di Monte S. Angelo sia la ristrutturazione degli insediamenti nel centro storico nel rispetto dei nuovi compiti richiesti all'Università quali ad esempio quelli derivanti dal piano sanitario regionale, dalla legge n. 180 e dalla legge n. 833;

c) quali sono i motivi che non hanno consentito sinora la stipula della convenzione tra l'Università e la Regione per le facoltà di medicina e chirurgia e quali i motivi per i quali, dinanzi a ritardi di anni, il Ministero della pubblica istruzione non si sia avvalso della procedura prevista dall'articolo 50 della legge 28 febbraio 1968, n. 132 riconfermata dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) quali sono le indicazioni ed i conseguenziali provvedimenti che il Governo intende proporre al Parlamento in ordine al problema dei nuovi insediamenti uni-

versitari in Campania, atteso che l'ateneo napoletano ha raggiunto nell'attuale anno accademico la cifra di circa centomila studenti iscritti e atteso che le dimensioni strutturali dell'Università napoletana sono totalmente inadeguate non solo alle esigenze formative ma anche alle più elementari esigenze di sostegno necessarie alla popolazione studentesca la cui provenienza regionale e interregionale aggrava il fenomeno dell'urbanesimo studentesco in una città già conurbata e urbanisticamente degradata;

e) se rispondono al vero le notizie di stampa secondo le quali nella gestione rettoriale e amministrativa dell'Università napoletana sarebbero stati riscontrati alcuni aspetti che necessitano di opportuni chiarimenti e che avrebbero peraltro costretto la magistratura ad avviare alcune inchieste giudiziarie;

f) se risponde al vero la notizia secondo la quale due anni or sono il Ministero del tesoro dispose un'indagine sulla gestione amministrativa dell'Università di Napoli che fu affidata al dottor Palumbo e il cui risultato fu trasmesso alla procura della Repubblica e se il Ministero della pubblica istruzione è mai venuto a conoscenza di tale indagine e delle sue eventuali conclusioni;

g) quali sono gli atti e i provvedimenti che il Ministero della pubblica istruzione ha promosso in questi ultimi anni, per espletare, nel rispetto della autonomia universitaria, la prevista funzione di vigilanza e di controllo nei riguardi dell'ateneo napoletano;

h) se non ritiene il Ministro della pubblica istruzione, dinanzi alle notizie apparse sulla stampa locale, di disporre immediatamente un'indagine amministrativa al fine di eliminare ogni dubbio sulla corretta gestione amministrativa dell'Università napoletana difendendone, con dati di fatto, il prestigio e il decoro che le deriva non solo dal suo glorioso passato ma anche da un presente ricco di grandi individualità scientifiche e didattiche e caratterizzato da uno sforzo collettivo dei docenti, degli studenti e dello stesso consiglio di amministrazione per superare le

quotidiane difficoltà legate a quel processo che ha scaricato, in particolare sulle università metropolitane, negli ultimi dieci anni una nuova e intensa domanda di cultura e di professionalità. (3-01856)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA E TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali ragguagli e quali giustificazioni siano in condizione di fornire in ordine al fatto che sarebbero stati spesi 35 milioni per un dispositivo di allarme o protezione del monumento alla Vittoria in Bolzano, allo scopo di impedire eventuali ulteriori attentati dinamitardi contro l'obbrobrioso manufatto.

Gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri non ritengano che tale somma sarebbe stata spesa assai più opportunamente per la tutela di vite umane e se eventuali attentati quali quelli che si intenderebbero sventare con il dispositivo in questione, che comprenderebbe anche l'elettrificazione di una cancellata protettiva, non sarebbero assai più sicuramente sventati, con vantaggio della sicurezza alle persone, con la demolizione del manufatto suddetto. (3-01857)

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO E GRADUATA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che in prossimità della scadenza dell'attuale sistema di riscossione delle imposte e quindi del superamento delle esattorie, numerosi esattori privati stanno procedendo al licenziamento di personale esattoriale sostituendolo con nuove assunzioni, tutte legate a vincoli di stretta parentela con gli esattori stessi: tutto ciò per assicurare ai loro parenti un'arbitraria ed illegittima garanzia per un posto di lavoro nell'ambito della riforma stessa.

Il sindacato, che peraltro ha denunciato situazioni di lavoro anomalo che riguardano lavoratori in pensione attualmente alle dipendenze di tali esattorie, sta contrastando tali iniziative e si vede costretto a far intervenire ogni volta il magistrato del lavoro, come è accaduto di recente nell'azienda « MITOLO-Spa-gestioni esattoriali » della provincia di Bari, per tutelare gli interessi dei lavoratori e far revocare i licenziamenti illegittimi.

Poiché tale comportamento è in netto contrasto sia con il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze, sia con la battaglia politica più complessiva per la riforma del collocamento e per l'occupazione, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per bloccare, anche attraverso l'intervento delle Intendenze di finanza e dei prefetti le iniziative illegali che, in modo particolare, gli esattori privati stanno realizzando.

Chiedono inoltre di sapere se questi comportamenti non prefigurino anche la eventuale richiesta di decadenza degli appalti esattoriali.

Gli interroganti auspicano che si possa pervenire al più presto ad una giusta e definitiva collocazione del personale esattoriale e che non si pongano in essere ostacoli tesi a conservare l'attuale sistema così oneroso per la collettività e fonte di rendite parassitarie. (3-01858)

SERRI, BRANCIFORTI ROSANNA, PELLICANI, CACCIARI, SARRI TRABUJO MILENA, FRACCHIA, PALOPOLI, RAMELLA, TESSARI GIANGIACOMO, COMINATO LUCIA, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA E ZAVAGNIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

a seguito del nuovo assassinio perpetrato dalle Brigate rosse a Mestre nella persona del funzionario della DIGOS Alfredo Albanese;

tenuto conto che esso segue a distanza di pochi mesi l'assassinio dell'ingegner Gori, esso pure rivendicato dalle Brigate rosse;

considerato che la già nota particolare pericolosità delle organizzazioni criminali che operano nel Veneto trova conferma anche nelle risultanze che emergerebbero dai verbali di interrogatorio di alcuni terroristi;

presumendo che i colpi inferti dalle forze di polizia in altre zone del paese potrebbero indurre accentuati ed ancora più gravi pericoli nell'area veneta —

quali misure sono state eventualmente prese per affrontare una situazione che presenta caratteri di emergenza;

quali iniziative il Ministro intende prendere per adeguare a tale situazione l'efficienza, il coordinamento, e la capacità operativa del complesso delle forze dell'ordine pubblico di Venezia e di tutto il Veneto al fine di individuare i colpevoli, di prevenire e di stroncare più in generale tutta l'attività terroristica. (3-01859)

VIRGILI, GAMBOLATO E MARGHERI.

— *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.*
— Per conoscere — premesso:

che va sempre più aggravandosi la situazione produttiva ed occupazionale della provincia di Trento investendo complessivamente la struttura industriale privata e pubblica con decine di fallimenti e aziende chiuse, migliaia di lavoratori disoccupati o in cassa integrazione:

che viene colpito, in particolare, il più significativo centro industriale della provincia nella zona Rovereto-Vallagarina dove si contano 1.300 disoccupati disponibili all'avviamento al lavoro e iscritti al collocamento, sono in pericolo 700 posti lavoro e altrettanti lavoratori sono in cassa integrazione, una decina di aziende (Roy Ski, First-Internazionale, Alpe, Pirelli, Tecnomeccanica, Augusta, SivDuraflex, Rizzi) sono fallite o si trovano sotto amministrazione controllata (tanto da fare dei giudici-curatori, con la loro supplenza giudiziale, i veri amministratori della struttura industriale) o sono impegnate in pro-

cessi di riduzione del personale e di disimpegno produttivo, le stesse aziende a partecipazione statale chiudono (come la Sisma - ex Egam) o mancano di programmi produttivi e di investimenti concordati e definiti (come l'Ati, l'ARchifar, l'Alumetal) con gli enti di gestione;

che la provincia autonoma di Trento, pur disponendo della potestà secondaria in materia di « incremento della produzione industriale » — in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e della conseguente norma di attuazione — non ha provveduto né al recepimento della legge nazionale n. 675 né alla definizione di una propria programmazione industriale né tantomeno a predisporre specifici piani di settore, pur incamerando ingenti somme finanziarie dallo Stato finora impiegate in una politica di incentivazione generalizzata senza adeguate finalizzazioni e garanzie;

che enti locali, forze politiche, organizzazioni sociali reclamano costantemente (l'ultimo atto, in ordine di tempo, è stato lo sciopero generale promosso dai sindacati unitari il 29 aprile scorso nel comprensorio Rovereto-Vallagarina) un intervento programmato e qualificato dello Stato e della provincia autonoma di Trento a difesa dell'apparato produttivo e dei posti di lavoro e per lo sviluppo delle attività industriali e della possibilità di occupazione —:

1) come intende intervenire ed operare il Ministro delle partecipazioni statali per garantire programmi produttivi ed investimenti finanziari da parte degli enti di gestione delle aziende pubbliche presenti nel Trentino e, partitamente, nell'area industriale di Rovereto;

2) quali atti ritiene di compiere il Ministro dell'industria di fronte al grave depauperamento del patrimonio produttivo industriale nel Trentino e stante la persistente carenza legislativa e programmatica della provincia autonoma;

3) attraverso quali forme e strumenti i Ministri interessati intendono sta-

bilire rapporti di intesa e collaborazione con la provincia autonoma di Trento, pur nella reciproca sfera di autonoma responsabilità e competenza. (3-01860)

TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —

se è a conoscenza delle affermazioni del Capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma secondo cui la copia del verbale dell'interrogatorio di Patrizio Peci, pubblicate dalla stampa, sarebbe uscita dagli uffici del Ministero dell'interno;

se risponde al vero la notizia che la procura generale di Roma avrebbe effettuato o ordinato un sopralluogo negli uffici del Viminale e in caso affermativo a che fine e con quali risultati;

quale valutazione dia dei fatti surriferiti, quali provvedimenti ha preso o intende prendere per restituire il Ministero dell'interno ai suoi compiti di istituto e per impedire possibili strumentalizzazioni per oscure manovre politiche;

se non ritenga infine di chiedere e ottenere immediate ed esaurienti chiarificazioni in merito dal ministro dell'interno sulle sue dirette o indirette responsabilità. (3-01861)

RUBINO, SCAIOLA, BASSI E LA LOGGIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

in relazione alle notizie apparse sulla stampa relative alla cessione di alberghi che fanno capo a società con partecipazioni azionarie del Banco di Sicilia;

premessò:

che sulla base di una direttiva degli organi di vigilanza, il Banco di Sicilia si è ritenuto autorizzato a dare in gestione a terzi, mediante trattativa privata, alcuni fra i più importanti alberghi siciliani, che ad esso fanno capo tramite società per azioni;

che tale trattativa sarebbe stata condotta trascurando un approfondito confronto fra le varie offerte, delle quali alcune provenienti da operatori qualificati;

che la trattativa è pervenuta ad una conclusione non sufficientemente motivata anche nel merito, perché non è stata tenuta nel giusto conto l'esigenza di attrarre altre componenti turistiche dall'estero, che allo stato non concorrono adeguatamente all'armonico sviluppo del turismo isolano —

se non ritenga opportuno esaminare se la decisione del Banco sia effettivamente rispondente ad una direttiva degli organi di vigilanza e, in difetto, se non intenda promuovere ogni provvedimento perché ne sia garantita la rispondenza. (3-01862)

DI GIULIO, FAENZI, BELARDI MERLO ERIASE, CALONACI E PASQUINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione assunta dalla GPA della prefettura di Grosseto in relazione al sistema elettorale da adottare nelle prossime elezioni amministrative, per il rinnovo del consiglio comunale di Civitella Marittima (Grosseto).

Premesso che a Civitella Marittima si è votato nelle ultime elezioni amministrative con il sistema frazionale e che, in conseguenza, un raggruppamento politico che ha raccolto il 47 per cento dei voti ha conquistato 12 consiglieri mentre il raggruppamento di maggioranza, con il 53 per cento dei suffragi elettorali ne ha conquistati solo 8;

premessò che contro tale sistema che ha trasformato una minoranza elettorale in maggioranza consiliare 650 elettori di Paganico, che è la frazione di gran lunga più popolosa, hanno chiesto a norma di legge il ripristino del sistema maggioritario comunale, al fine di restituire al consiglio comunale una effettiva rappresentatività democratica;

premessò infine che la GPA della prefettura di Grosseto ha respinto la richie-

sta avanzata dai 650 elettori di Paganico e accolto una deliberazione della maggioranza consiliare, che è minoranza elettorale, di mantenere in vita un sistema che mortifica la volontà degli elettori;

gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non ritenga viziata la decisione della GPA della prefettura di Grosseto ed in ogni caso offensiva della volontà democratica dei cittadini elettori; ed in specie se non ritenga che di fronte alla volontà espressa dagli elettori della frazione di Paganico si dovesse ritenere inaccettabile quella espressa da una maggioranza consiliare che rappresenta solo il 47 per cento degli elettori e che per di più ha deliberato al termine del proprio mandato con lo scopo di preconstituirsì la possibilità di governare, anche nei prossimi cinque anni, nonostante l'avverso giudizio del corpo elettorale. (3-01863)

MILANI E GIANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — in riferimento alle

circostanze rivelate con l'interrogazione a firma dell'onorevole Melega n. 3-01851, che ove confermate risulterebbero gravissime e getterebbero ulteriori ombre sul comportamento degli organi preposti alla lotta antiterrorismo, nonché di uomini politici, quali l'onorevole Donat-Cattin, già membro del Governo; e premesso che a tutt'oggi vengono tenuti segreti i nomi degli ultimi arrestati nel corso dell'operazione antiterroristica di Torino —

se siano in corso indagini in proposito e se risultano fondate le ipotesi avanzate dall'onorevole Melega ed altri e se, le medesime ipotesi siano ricollegabili ad eventuali fughe di informazioni da settori della pubblica amministrazione; e se la causa dell'incomprensibile riserbo che circonda i nomi degli arrestati di Torino non sia dovuta, piuttosto che alle necessità delle indagini, al tentativo di dilazionare i tempi di conoscenza del fatto che altri « figli o parenti di noti giornalisti, politici, professionisti », come ipotizza il quotidiano *la Repubblica* dell'11 maggio, possono trovarsi coinvolti in atti di terrorismo. (3-01864)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere quali misure il Governo intenda prendere a sostegno dell'industria automobilistica, secondo quali indirizzi e impegni precisi, dopo che la recente misura di cassa integrazione guadagni presa dalla FIAT e le cifre relative all'andamento delle vendite all'estero, in particolare nella CEE, dell'industria automobilistica italiana mostrano chiari segni di crisi e un decrescente peso dell'industria italiana, in particolare la FIAT, a livello internazionale.

Proprio considerando la crisi generale del settore automobilistico a livello internazionale, a cui sono interessate con processi di ristrutturazione le più grandi aziende mondiali e di cui è testimonianza anche il recente accordo Alfa-Nissan, gli interpellanti esprimono riserve sul provvedimento adottato dalla FIAT in quanto esiste una notevole sproporzione tra le difficoltà produttive ed il provvedimento di cassa integrazione guadagni, mentre potevano essere esperite altre possibili soluzioni intermedie.

Gli interpellanti esprimono altresì preoccupazione circa eventuali misure governative volte a spostare l'intervento pubbli-

co a sostegno dell'auto in modo indiscriminato e senza una strategia di medio lungo periodo, come il ricorso alla legge n. 675 al di fuori di linee direttive che impegnino l'azienda e senza un chiaro confronto tra aziende e sindacato né un preciso dibattito in Parlamento.

(2-00457) «CATALANO, GIANNI, CRUCIANELLI».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, in relazione al cosiddetto caso «*minister*», qual'è la posizione del Governo sul caso specifico e più in generale in base a quali criteri il Governo ha ritenuto e ritiene «riservate» o «segrete» notizie e documenti, ed infine per sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga, sul problema della «riservatezza» e del «segreto di Stato», di avere seguito negli ultimi mesi comportamenti contraddittori e al di fuori della legge (caso ENI).

(2-00458) «CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, via Uffici del Vicario, 15*
